



REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI SIENA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice, dott.ssa Maria Filomena De Cecco, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al N.R.G. 1925/05, trattenuta in decisione all'udienza del 14.01.2011,
con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per deposito delle comparse
conclusionali e delle repliche, promossa da:

2

rappresentati e difesi anche disgiuntamente dagli Avvocati Vittorio Bovini, Roberto
Polloni e Bernardo Losappio ed elettivamente domiciliati presso lo studio di
quest'ultimo in Montalcino (SI);

- attori -

contro

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA s.p.a.

con sede in Siena, Piazza Salimbeni n. 3, rappresentata e difesa dagli Avvocati
[...], Servizio Legale della Banca ed elettivamente
domiciliata presso la sede di detto Servizio, in Siena via Malavolti n. 15;

-convenuta-

oggetto: ripetizione indebita.

Scelt 443/11
CROM 434
REP 710/11

Conclusioni

per gli attori: voglia ill.mo Tribunale, *contrariis reiectis*, 1) accertare e dichiarare la inefficacia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 D.lgs 1/9/1993 n.385, delle variazioni dell'interesse ultralegale, senza capitalizzazioni, con eliminazione di non convenute commissioni di massimo scoperto e di interessi computati sulla differenza in giorni - banca tra data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta delle provvigioni di massimo scoperto, delle commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese; 2) accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità parziale del contratto di conto corrente e di apertura di credito mediante affidamento con scopertura sul c/c n. 13824.85 oggetto del rapporto tra l'istante e la Banca Monte dei Paschi di Siena spa, particolarmente in relazione alle clausole di determinazione e di applicazione degli interessi anatocistici con capitalizzazione trimestrale; 3) accertare e dichiarare, per l'effetto, l'esatto dare-avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo che sarà effettuato in sede di CTU tecnico-contabile e sulla base dell'intera documentazione relativa al rapporto di apertura di credito, con i criteri dettati dall'art. 117, comma 5, del T.U.B., senza capitalizzazioni, con eliminazione di commissioni di massimo scoperto prive di giustificazioni causale e di interessi computati sulla differenza in giorni- banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della effettiva valuta, del tasso praticato su piazza e di qualsiasi costo che dovesse risultare non dovuto; 4) determinare il costo effettivo annuo, nonché il Tasso Effettivo Globale (TEG) del rapporto bancario, 5) conseguentemente condannare la convenuta Banca alla restituzione di Euro 20.902,56 o della somme maggiori o minori che risulteranno, all'esito della espletando istruttoria, indebitamente addebitate per le

causali di cui in premessa, oltre agli interessi legali creditori in favore degli odierni istanti; 6) condannare la convenuta banca al risarcimento del danno, da liquidarsi in via equitativa, per non aver comunicato ai sensi e nelle forme di cui all'art. 118 D.lgs. 1/9/93 n 385, la variazione delle condizioni e dei costi applicati al rapporto nonché per dolo contrattuale. Il tutto comunque entro il limite di Euro 26.060,00. Con vittoria di spese e di onorari;

per la convenuta: piaccia al Tribunale Ecc.mo, contrariis reiectis: **in tesi** rigettare le domande attrici tutte perché infondate in fatto e in diritto; **in ipotesi**, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attrici, dichiarare comunque prescritto il diritto alla restituzione delle somme percepite dalla Banca anteriormente al decennio precedente la notifica della citazione; dichiarare comunque legittima la capitalizzazione semestrale o in via subordinata la capitalizzazione annuale. Dichiarare altresì prescritto il diritto al risarcimento di ulteriori danni, per i motivi di cui in premessa e riconoscere gli interessi sulle somme da restituire solo a far tempo dalla notifica della domanda giudiziale. In ogni caso con vittoria di spese e di onorari di causa.

Ragioni in fatto e in diritto della decisione

Va preliminarmente dichiarata infondata l'eccezione di prescrizione del diritto alla restituzione delle somme percepite dalla Banca anteriormente al decennio precedente la notifica della citazione, sollevata dalla Banca Monte dei paschi di Siena s.p.a.

Ed invero con la nota sentenza n. 24418 del 2.12.2010 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ribadito il principio di diritto, già affermato dalle sezioni semplici, in forza del quale "se, dopo la conclusione di un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, il correntista agisce per far dichiarare la nullità"

della clausola che prevede la corresponsione di interessi anatocistici e per la ripetizione di quanto pagato indebitamente a questo titolo, il termine di prescrizione decennale cui tale azione di ripetizione e' soggetta decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data in cui e' stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati".

Nella fattispecie e' incontroverso che il rapporto di conto corrente per cui e' causa e' stato estinto il 26.10/1998 e che i versamenti eseguiti dagli attori nel corso del rapporto hanno avuto natura meramente ripristinatoria della provvista (la natura solutoria degli stessi, ovvero in regime di "sconfinamento" dal fido, infatti non e' mai neppure stata affermata dalla Banca, sulla quale comunque sarebbe gravato il relativo onere probatorio, in quanto fatto costitutivo dell'eccezione proposta), onde alla luce del principio di diritto sopra riportato, essendo la citazione stata notificata il 30.9.2005, deve ampiamente escludersi il decorso del decennio necessario al maturarsi della prescrizione.

Ne' alla fattispecie appare applicabile quanto disposto dall'art.2 comma 61, D.L. 29 dicembre 2010 n. 225 (c.d. Decreto Milleproroghe), convertito ne la legge 26 febbraio 2011, n.10, che, cosi recita: *"in ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l'art. 2935 del codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge".*

Detta norma, infatti -a prescindere da ogni valutazione sulla sua legittimita'

costituzionale, della quale la Suprema Corte e' gia' stata investita- al di la' della dichiarata natura meramente interpretativa ha, in realta', una indubbia portata innovativa (come del resto riconosciuto dalla giurisprudenza assolutamente maggioritaria che ad oggi risulta essersi pronunciata sul punto) che ne impedisce l'applicazione alla presente controversia, giacche' la stessa si tradurrebbe nella introduzione retroattiva di un effetto estintivo del diritto azionato dagli attori (in questo senso vedi, tra le tante, Corte d'Appello Ancona ord. 3.3.2011; Tribunale Treviso, sez. di Conegliano Veneto 1.3.2011; Trib. Torino Ord. 18.3.2011).

Dal rigetto dell'eccezione di prescrizione consegue che si debba aver riguardo agli interessi e alle spese indebitamente applicati dalla Banca per l'intera durata del rapporto di conto corrente per cui è causa (n. 13324.85), che, secondo le conclusioni cui e' giunto il CFU, Dott. Luca Turchi -che il giudicante fa proprie in quanto rese all'esito di accurate conteggi e non contestate dalle parti (vedi relazioni depositate il 6.11.2007 e il 6.5.2010 e l'integrazione depositata il 16.11.2010)- comunque superano la somma di Euro 26.000,00 a cui gli attori hanno espressamente limitato la loro domanda (vedi conclusioni trascritte in epigrafe), che deve pertanto essere accolta per l'intero importo.

Su detta somma, ai sensi dell'art. 2033 c.c. spettano gli interessi legali dalla data della domanda (notificata il 30.9.2005) al saldo, non essendo emersa alcuna prova della mala fede dell'*accipiens* (la cui sussistenza comporterebbe l'attribuzione degli interessi dalla data dell'indebito pagamento) e trovando anche in questa materia applicazione il principio che la buona fede si presume (sul fatto che in materia di indebito oggettivo gli interessi decorrono solo dalla proposizione di un'apposita domanda giudiziale, non essendo sufficiente un qualsiasi atto di costituzione in mora del debitore, trovando qui applicazione la tutela prevista per il possessore di buona fede dettata dall'art. 1148 c.c.,

vedi per tutte Cass. 06/17558).

Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore e della natura della causa, sono liquidate come in dispositivo.

Anche le spese di CTU, così come già liquidate in corso di causa, sono poste a definitivo carico della Banca convenuta.

P. Q. M.

Il Tribunale di Siena, definitivamente decidendo, ogni altra domanda ed eccezione respinte, così provvede:

- CONDANNA la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. a pagare a restituire a *D. M. Romano* la somma di Euro 26.000,00 oltre interessi legali dal 30.9.2005 al saldo e a rifondere loro le spese del presente giudizio che liquida complessivamente in € 181,92 per esborsi, in € 4.500,00 per diritti e in € 8.000,00 per onorari, oltre rimborso forfetario per spese generali, IVA e CPA come per legge;
- PONE le spese di CTU, così come già liquidate in corso di causa, a definitivo carico di parte convenuta.

Siena, 25 luglio 2011

Il Giudice

Dott.ssa Maria Filomena De Cecco)

Maria Filomena De Cecco



IL CANCELLIERE CA
DOTT.SSA MARZIA FANTUCCI

[Signature]

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 11.8.2011

IL CANCELLIERE CA
DOTT.SSA MARZIA FANTUCCI

[Signature]